Civile Sent. Sez. L Num. 19573 Anno 2019

Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 19/07/2019

# SENTENZA

sul ricorso 16005-2014 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" I.N.P.G.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende;

2019

- ricorrente -

#### contro

GUERRINI REMO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio

dell'avvocato LUIGI MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO CALIFANO;

#### - controricorrente -

avverso la sentenza n. 563/2013 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/12/2013, R.G.N. 474/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato PAOLO BOER;

udito l'Avvocato SAVINA BOMBOI per delega Avvocato AGOSTINO CALIFANO.

### **RILEVATO**

- che, con sentenza del 13 dicembre 2013, la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova e accoglieva la domanda proposta da Remo Giuseppe Guerrini nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" INPGI, condannando l'Istituto, previa disapplicazione dell'art. 15 del regolamento relativo, stante la ritenuta illegittimità del regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro ivi disciplinato in termini meno favorevoli rispetto a quello previsto dall'art. 72, comma 2, l. n. 388/2000 e 44, comma 2, l. n. 289/2002 per i titolari di pensione maturate presso l'AGO, alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente trattenute;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità all'orientamento accolto da questa Corte nella sentenza n. 1098/2012, che l'Istituto, a prescindere organizzativa contabile, dall'autonomia gestionale, riconosciutagli in esito alla sua privatizzazione, operata con il d.lgs. n. 509/1994, sia tenuto, in quanto gestore di una forma di assicurazione sostitutiva dell'AGO, di una provvidenza, quindi, a identicamente corrispondente dal punto quella funzionale, data la natura subordinata dei rapporti assicurati e la comune radice, da rinvenirsi nell'art. 38 Cost., anche con riguardo al cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro all'applicazione del medesimo regime;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPGI, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Guerrini;
- che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;

## **CONSIDERATO**

che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, l. n. 289/2002, 2,

3, comma 4, d.lgs. n. 509/1994, 3, comma 12, l. n. 335/1995, e 15 Regolamento INPGI approvato con d.m. 24.7.1995, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale, non risultando esso coerente con la nuova configurazione assunta dal sistema di previdenza obbligatoria a seguito della privatizzazione degli Enti di cui all'all. A del d.lgs. n. 509/1994, ivi compresi quelli che gestiscono forme sostitutive dell'AGO, cui è riconosciuto il potere di modificare, nei limiti e con le modalità precisate, la disciplina legale preesistente;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, l. n. 388/2000 e 3, comma 4, d.lgs. n. 509/1994, l'Istituto ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede con specifico riguardo alla previsione di cui all'art. 76 l. n. 388/2000 che rimette agli enti privatizzati il coordinamento delle norme che regolano le forme previdenziali dagli stessi gestite con quelle relative alla previdenza obbligatoria;

che, con riferimento ad entrambi i motivi, i quali, in quanto, strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, questo Collegio ritiene di doversi pronunciare per l'infondatezza, intendendo, in consapevole contrasto con l'orientamento da ultimo espresso, relativamente al medesimo thema decidendum, da questa Corte con le sentenze n. 8067 del 21.4.2016 e n. 12671 del 20.6.2016, dare continuità all'indirizzo in precedenza accolto in questa sede con la decisione n. 1098 del 26.1.2012, non certo per negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto dell'art. 76, comma 4, I. 23.12.2000, n. 388, secondo cui l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, troverebbe limite nella mera esigenza che l'Istituto assicuri il coordinamento delle

proprie regole gestionali con quelle operanti con riguardo al regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria e basato sul rilievo per cui il ricorso al concetto di "coordinamento" vale di per sé stesso quale negazione di una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell'Istituto e per converso ad affermare un autonomo potere di adequare le norme stesse alle interne esigenze ed in particolare alle esigenze di bilancio, ma per attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis di cui all'art. 72, comma 2, l. n. 388/2000 poi esteso dall'art. 44, comma 2, l. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), la cui formulazione letterale ("A decorrere dal 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, prevista dall'art. 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento") è tale da legittimare l'interpretazione della stessa nel senso che il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dalla stessa introdotta operi identicamente per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa anche ove gestite da enti privatizzati cosicché la stessa previsione possa rappresentare, secondo quanto affermato dalla stessa Corte territoriale, quella "norma espressa" che lo stesso INPGI sostiene essere necessaria perché la disciplina dettata per i trattamenti pensionistici gestiti dall'AGO sia applicabile all'Istituto medesimo, esito interpretativo questo che non contrasterebbe con la pronunzia resa da questa Corte a sezioni unite con la decisione n. 17589 del 4.9.2015,

riferendosi questa alla lettura da darsi alla disciplina sul contenimento della spesa pensionistica di cui al d.l. 6.12.2011 n. 201 (c.d. decreto Salva Italia) convertito in legge 22.12.2011, n. 214, lettura per la quale la sancita non estensibilità del riferimento alle forme esclusive e sostitutive dell'AGO di cui al comma 4 dell'art. 24 a quelle gestite dagli enti privatizzati, lungi dal valere come criterio interpretativo generale, per cui quella formula non comprenderebbe in ogni caso le forme previdenziali gestite dagli enti privatizzati, sicché in quei termini non potrebbe leggersi neppure l'art. 44, comma 2, l. n. 289/2002 qui in questione, si giustifica con specifico riferimento a quella normativa, per essere in essa il regime riguardante gli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza regolato in apposita sede, data dal comma 24 del medesimo art. 24;

che si deve tenere altresì presente, sempre nel solco della citata sentenza n. 1098/2012, che l'autonomia finanziaria dell'INPGI non va enfatizzata, giacché essa non è neppure integrale, soccorrendo in alcuni casi nei confronti dei suoi iscritti la fiscalità generale; infatti, con il D.L. 29/11/2008, comma 18-ter, lett. A), punto n. 2), convertito, con modificazioni, con l. 28.1.2009 n. 2, si è inserito l'art. 37, comma 1-bis, l. 5.8.1981, n. 416, che così dispone: "L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lett. B), pari a 10 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2009 è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamentio di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi , riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico dello Stato"; che, pertanto, il ricorso va rigettato e le spese compensate tra le parti tenuto conto del pronunciamento qui reso in contrasto con l'orientamento da ultimo espresso da questa Corte

# P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3 aprile 2019.

Hiciale /